

Sentenza n. 5384/2018 pubbl. il 20/11/2018 RG n. 7938/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in persona dei Magistrati:

dott. sa Gabriella Ratti Presidente

dott. Francesco Rizzi Giudice

dott. Enrico Astuni Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7938/2016 R.G. promossa da:

Z. L. e N. E.

- attori

contro

Z. E. e Z. C.

- convenuti

nonché in contraddittorio di

IMPRESA EDILE Z. Srl in persona del legale rappresentante pro tempore

Conclusioni. Per gli attori: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni pronuncia del caso ed, in particolare, occorrendo C.T.U. in conformità a quanto richiesto dai conchiudenti in corso di causa,

dichiarare tenuto e condannare il convenuto Geom. Z.E. a risarcire il danno provocato alla S.r.l. Impresa Edile Z., quale A.U. della stessa per i fatti illustrati negli atti di causa, nella somma di €276.917,48 o, comunque, in quella maggiore o minore che dall’Ill.mo Tribunale sarà ritenuta dimostrata; dichiarare i convenuti Geom. E. Z. e Arch. C. Z. tenuti e condannarli in solido tra loro a risarcire alla S.r.l. Impresa Edile Z. il danno alla stessa provocato per i fatti ed atti dedotti dai conchiudenti nella somma di € 148.944,54 o, comunque, in quella maggiore o minore che dall’Ill.mo Tribunale sarà ritenuta dimostrata; dichiarare tenuta e condannare la convenuta Arch. C. Z. a risarcire il danno provocato alla S.r.l. Impresa Edile Z. con i comportamenti da lei tenuti quale A.U. della stessa, quali dedotti dai conchiudenti, nella somma di € 83.208,57 o comunque in quella maggiore o minore che dall’Ill.mo Tribunale sarà ritenuta dimostrata. Con vittoria di spese e compenso professionale”.

Per i convenuti: “nel merito: respingere le domande tutte svolte dagli attori, con atto di citazione 14.04.2016,

nei confronti degli esponenti e mandare comunque assolti i sigg. Z. geom. Enrico e Z. arch.

Carlotta dalle domande medesime. In via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di

accertamento di qualsivoglia responsabilità dei convenuti per i fatti dedotti dagli attori, limitare siffatta responsabilità al giusto e provato. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Per la società: “respingere le domande svolte dagli attori, con atto di citazione 14.04.2016”.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli attori L. Z. e N. E., soci della Impresa Edile Z. S.r.l., hanno proposto azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. nei confronti del geom. E. Z., amministratore unico della società dal 25.6.2012 al 17.11.2015 e dell’arch. C. Z., amministratore della società dal 19.4.2009 fino al 25.6.2012 e in seguito responsabile tecnico della società. A tale fine essi hanno convenuto in giudizio, oltre ai convenuti diretti interessati, anche la società in persona dell’attuale A.U. geom. Riccardo Bocchio, quale litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 2476 c.c..

1.1. Gli attori hanno contestato in citazione ai convenuti i seguenti episodi di asserita *mala gestio* (citazione pag. 5 ss.), riferiti al periodo in cui era amministratore della società il geom. E. Z.. a) L’A.U. Geom. E. Z., negli esercizi 2013 e 2014 e nella frazione in cui è rimasto in carica dell’esercizio 2015, si

sarebbe autoliquidato un compenso amministratore di € 5.720,00 mensili pari ad € 68.640,00 annui del tutto sproporzionato rispetto all'attività svolta e inconciliabile con la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società. b) L'A.U. Geom. E. Z. ha nominato la propria figlia arch. C. Z. "responsabile tecnico" e le ha elargito generosi compensi come responsabile tecnico negli esercizi 2013 e 2014 e per consulenze tecniche nell'anno 2015. c) Negli esercizi tra il 2013 e il 2015 risultano sostenute "spese non documentate" oppure dichiaratamente "non deducibili" di rilevante entità – si discute di € 33.060,46 nell'esercizio 2013, di € 26.775,31 nell'esercizio 2014, di € 39.537,05 nell'esercizio 2015. d) Costano infine, nel conto "Altri costi del personale" (codice 8.04.007) rimborsi spese al geom. E.Z. per € 11.664,60 i quali sarebbero afferenti ad anonimi scontrini di bar per consumazioni di caffè o bibite, scontrini di parcheggi, fatture intestate alla società che risulterebbero pagate dal Geom. Z. o fatture intestate a C. Z..

1.2. Ancora in citazione, gli attori hanno contestato questi altri episodi di asserita *mala gestio* (citazione pag. 5 ss.), riferiti al periodo in cui era amministratore della società l'arch. C. Z. a.1) Dall'1/1/2011 al 31/12/2011 sono stati liquidati compensi per non meglio identificate "prestazioni tecnico professionali per direzione cantieri e contabilità" a favore di E. Z. per un importo di ben € 74.935,12. b.1) Dall'1/1/2011 al 31/12/2011 l'A.U. C. Z. si sarebbe autoliquidata "onorari relativi a consulenza tecnica in afferenza Vs. cantieri" per l'importo di € 34.372,00. c.1) Dall'1/1/2011 al 31/12/2011 l'A.U. Arch. C. Z. si è liquidata rimborsi chilometrici per asserite trasferte a mezzo della propria Alfa Spider tg... per € 27.374,25, equivalenti alla percorrenza in un solo anno di km. 63.661 (considerando un rimborso di € 0,43/km) e alla percorrenza nel solo mese di aprile di km. 7660. d.1) Infine nel Conto Economico del bilancio relativo all'esercizio 2011, Codice conto 8.36.007, è inserita la posta "Spese non deducibili" per l'importo di € 21.462,32, non documentate.

2. Si sono costituiti con comparsa di risposta dep. 21.6.2016 per l'udienza fissata in citazione del 12.7.2016 i due convenuti, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti e specificamente deducendo che:

- Il compenso del geom. E. Z. quale amministratore unico, per € 5.500,00 mensili oltre IVA e contributi di legge, è stato deliberato dall'assemblea ordinaria del 25.6.2012 che lo ha nominato amministratore fino a revoca. Tale delibera non è stata impugnata dagli odierni attori e pertanto non può essere fondatamente contestata.
- L'arch. C. Z. è stato nominato direttore tecnico a decorrere dal 19.4.2009 e responsabile tecnico a decorrere dal 20.4.2011. In tale qualità essa ha prestato la propria attività quotidianamente presso i diversi cantieri della Impresa Edile Z., sottoscrivendo le necessarie documentazioni tecniche ed assumendosi i relativi rischi. Il compenso erogato corrisponde quindi a un'attività professionale qualificata ed effettiva, assiduamente prestata e in nessun modo può qualificarsi come un "grazioso omaggio" del padre alla figlia.
- I compensi dell'arch. C. Z. come direttore tecnico non costituiscono duplicazione dell'attività svolta come amministratore della società, né "rientrano nel suo compito istituzionale di A.U. della società", altro essendo l'amministrazione della società, altro l'attività di direttore tecnico.
- L'arch. Z. ha inoltre preteso compensi come direttore tecnico in linea, se non al di sotto dei valori di mercato. Non sussiste quindi alcun danno visto che la società comunque avrebbe avuto necessità di assumere e remunerare un direttore tecnico, se del caso esterno.
- I compensi liquidati al geom. Z. nell'anno 2011 per direzione cantieri e contabilità corrispondono ad attività effettivamente svolta per conto dell'Impresa Edile Z. presso i diversi cantieri: A... di Casale ed Acqui, B.. di Alessandria, Comune di C., Comune di D.. e sono stati liquidati per importi congrui rispetto all'attività svolta.
- Per quanto concerne i rimborsi spese, l'Impresa Z. opera su un territorio molto esteso, avendo cantieri in Alessandria, Acqui e dintorni (Spigno M.to e Montechiaro d'Acqui), Casale e zona del Monferrato tutto (Frassineto, Odalengo ed altri), che comportano trasferte di oltre 100 Km dalla sede sociale. I rimborsi spese di cui si discute riguardano quindi trasporto e vitto e sono giustificati da documentazione appropriata.

- Anche i rimborsi chilometrici sono stati effettivi e proporzionati agli spostamenti giornalieri fatti per seguire i diversi cantieri. Essendo stati sostenuti nell'interesse della sola società e non dei convenuti, tali costi sono stati legittimamente chiesti a rimborso.

- Infine, anche i costi indeducibili e le spese non documentate sono state sostenute nell'interesse esclusivo della società. Dato e non concesso che tali costi fossero deducibili, da ciò non ne segue alcuna responsabilità degli amministratori, se non eventualmente per il minor risparmio fiscale conseguente.

3. S'è infine costituita la società in persona del nuovo amministratore unico chiedendo il rigetto della domanda degli attori. Concessi termini per memorie, la causa è stata istruita mediante escussione di testi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Gli attori contestano (1.1, sub a) a E. Z. di essersi "autoliquidato" il compenso di amministratore in € 5.720,00 mensili e di aver percepito tale emolumento per gli anni 2013, 2014 e 2015 (parte), compenso in tesi del tutto sproporzionato rispetto all'attività svolta e inconciliabile con la situazione economico patrimoniale e finanziaria della società.

È infondata. Ai sensi dell'art. 2389 comma 1 c.c., "i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea". Questa disposizione, scritta nella *sedes materiae* della S.p.A., non è stata richiamata nella disciplina della società a responsabilità limitata introdotta dalla riforma societaria, ma non pare sussistere ragion sufficiente per discostarsene. La disposizione deve quindi continuare ad applicarsi in via estensiva alla S.r.l. (in questi termini cfr. Corte appello Milano, sez. I, 01/04/2016, n. 1279 su *Jus Explorer*).

Per stabile e condiviso indirizzo di giur., la deliberazione assembleare che stabilisce il compenso è valida anche se approvata con il voto determinante dell'amministratore stesso, che sia anche socio (Cass. 21.3.2000 n. 3312; Cass. 3.12.2008 n. 28748). Può affermarsi che la delibera pregiudica l'interesse sociale, o è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali in danno della società, se il compenso è fissato in misura irragionevole "valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa, da rapportare all'impegno chiesto per la sua gestione" (Cass. 3.12.2008 n. 28748). Nondimeno, ammesso che la delibera sia stata assunta in pregiudizio dell'interesse sociale e che tale pregiudizio si sostanzi nella fissazione di un compenso irragionevole, da ciò non segue la nullità della delibera, né la non spettanza pura e semplice del compenso all'amministratore, ma la pura e semplice annullabilità della deliberazione ai sensi dell'art. 2373 c.c.. (Cass. 3.12.2008 n. 28748; nel senso dell'annullabilità vedi anche Cass. 21.3.2000 n. 3312).

Nel caso di specie, il compenso di € 5.500,00 mensili lordi (oltre contributo 4%) è stato stabilito a favore dell'amministratore unico entrante E. Z. dall'assemblea dei soci riunitasi il 25.6.2012 (doc. 2 conv.).

All'assemblea ha partecipato soltanto lo stesso Z. Enrico, titolare del 51% del capitale sociale, ma questa circostanza non è di per sé sufficiente ad affermare l'inesistenza o nullità della delibera, per le considerazioni in diritto che precedono. Non consta al collegio che gli attori abbiano a suo tempo tempestivamente impugnato la delibera che ha fissato il compenso nella misura anzidetta e pertanto non possono contestarne in questa sede l'illegittimità. Resta dunque assorbita la questione della pretesa sproporzione e irragionevolezza del compenso.

5. Gli attori contestano (1.1, sub d) che nel conto "Altri costi del personale" (codice 8.04.007) sono contabilizzati rimborsi spese al geom. E. Z. per € 11.664,60 afferenti ad anonimi scontrini di bar per consumazioni di caffè o bibite, scontrini di parcheggi, fatture intestate alla società che risulterebbero pagate dal Geom. Z. o fatture intestate a C. Z.. Contestano inoltre (1.2, sub c.1) all'arch. C. Z. di essersi liquidata rimborsi chilometrici per asserite trasferte a mezzo della propria Alfa Spider tg. ..per € 27.374,25, equivalenti alla percorrenza in un solo anno di km. 63.661 (considerando un rimborso di € 0,43/km).

In diritto, l'art. 2389 c.c. non prevede una specifica disciplina del diritto degli amministratori al rimborso delle spese sostenute. Per condiviso indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. un. 14.12.1994 n. 10680) per il rimborso delle spese richieste da un amministratore di società di capitali deve applicarsi in via analogica la disciplina del mandato, che all'art. 1720 prevede che "il mandante deve rimborsare al

mandatario le anticipazioni [...] deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico". La formula dei "danni" è stata intesa dalla cit. Cass. sez. un. 14.12.1994 n. 10680 in senso ampio, comprensivo non soltanto del danno in senso giuridico, ma anche della pura e semplice perdita economica collegata all'esecuzione del mandato. Nondimeno, valorizzando il tenore letterale del comma 2 ("a causa dell'incarico"), la cit. pronuncia ha interpretato restrittivamente la perdita economica indennizzabile, come quella sola sostenuta "a causa, e non semplicemente in occasione, del proprio incarico" e perciò in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi, pervenendo a escludere il nesso di stretta dipendenza per le spese legali sostenute dall'amministratore per la difesa in un giudizio penale. L'ambito del diritto al rimborso non appare allargato dall'art. 22 dello statuto, che genericamente enuncia la spettanza agli amministratori del "rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio", senza qualificare in termini diversi da quelli dell'art. 1720 c.c. la specifica relazione che deve intercorrere tra la spesa sostenuta e la "causa di servizio" per dare luogo al diritto al rimborso.

Su questa premessa, ritiene il collegio che debbano tenersi distinte, ai fini dell'ammissibilità a rimborso della spesa sostenuta dall'amministratore, queste due fattispecie: 1) l'anticipazione fatta per conto della società; 2) la spesa sostenuta per conto proprio, ma collegata allo svolgimento dell'incarico.

L'anticipazione "per conto" è ammissibile a rimborso ai sensi dell'art. 1720 co. 1 c.c.. A tal fine appare non rilevante che la fattura (o il diverso documento fiscale) sia intestata direttamente alla società e pagata dall'amministratore, oppure intestata a e pagata da quest'ultimo, purché sia adeguatamente provata l'inerenza all'oggetto sociale. La spesa sostenuta per conto proprio è viceversa ammissibile a rimborso negli stretti limiti fissati dall'art. 1720 co. 2, come interpretato da Cass. sez. un. 14.12.1994 n. 10680, in quanto si tratti di spesa fatta "a causa e non semplicemente in occasione, del proprio incarico". Nella specie, dalla scheda contabile prodotta e dai giustificativi di spesa allegati (doc. 8 att.) risultano, su complessivi € 11.664,60 nel periodo dall'1.1.2015 al 31.10.2015, anticipazioni di spesa per complessivi € 4.579,00 ("spese anticipate geometra") e rimborsi spese per € 7.085,60 ("scontrini e spese"; "spese rimborso geometra") e non è contestato che la società abbia provveduto a rimborsare tali spese al suo amministratore, in allora geom. E. Z.. La documentazione (sub doc. 8 att.) allegata a comprovare le uscite consiste in massima parte di scontrini e ricevute fiscali rilasciate da bar, ristoranti e tabaccherie, in minor parte da fatture e ricevute emesse da fornitori della società: vedi ad es. fattura XX in data 2.3.2015 per € 1.567,20 relativa a "lavori di tinteggiatura eseguiti c/o vs. cantiere ... zona Acqui". Nel complesso, in assenza di specifiche contestazioni *hinc et inde*, il collegio non ritiene di avere consistenti elementi per discostarsi dalle chiare indicazioni della contabilità e riconosce pertanto anticipazioni fatte "per conto" per € 4.579,00 e spese richieste a rimborso per € 7.085,60.

Queste ultime non sono ammissibili: dato per ammesso che le consumazioni siano avvenute (al bar o al ristorante) in una pausa di lavoro vicino alla sede e/o vicino a uno dei diversi cantieri dell'impresa, comunque si tratta di spese fatte in occasione dell'incarico e non a causa dello stesso e la deliberazione di nomina prevede bensì un emolumento per la carica ricoperta, ma non un fringe benefit come una diaria per il rimborso dei pasti. In conclusione, ritiene il collegio che il geom. E. Z. sia tenuto a rifondere alla società la somma indebitamente prelevata di € 7.085,60.

Risposta diversa deve darsi alla questione, che interessa l'arch. Z., relativa al rimborso delle spese chilometriche. Gli attori hanno prodotto "distinte delle spese richiesta di rimborso spese di trasferta" riguardante i c.d. rimborsi chilometrici richiesti dall'arch. Z., in allora A.U., nell'anno 2011 (doc. 13).

L'impiegata amministrativa della società, DG, sentita a teste, ha dichiarato di aver compilato lei le distinte su indicazioni dell'arch. Z., di aver verificato la correttezza del chilometraggio tramite Google, di aver utilizzato per la liquidazione dei rimborsi il costo chilometrico (€ 0,43/km) indicatole dal commercialista della società (dott. S con studio in Alessandria) e di aver altresì riscontrato nella sostanza che si trattava di spostamenti per motivi di lavoro, resi necessari, anche più volte nella stessa giornata, dalla presenza di più cantieri contemporaneamente aperti e di un appalto per la manutenzione di alloggi che impegnava la società su più Comuni.

Teste G.: "ADR la Impresa Z. aveva cantieri soltanto in Piemonte. Ricordo che abbiamo partecipato anche a gare di appalto in Liguria. Le trasferte in Liguria ci sono comunque state. ADR con riguardo alle ripetute

trasferte che vedo nel doc. 13 (ad es. Alessandria-Tortona, Alessandria-Acqui; vedi 8.4.2011), faccio presente che all'epoca l'Impresa Z. aveva l'appalto ..., per il lotto che comprendeva Tortona, Casale e Acqui. Quindi occorre spostarsi anche più volte al giorno secondo le necessità e le chiamate. Qualche volta si trattava di chiamate d'emergenza. Sono a conoscenza diretta perché prendevo gli appuntamenti con gli inquilini. ADR il dott. S. mi disse di compilare la distinta e calcolare i rimborsi come andate e ritorno. Preciso che se nella distinta è indicata una andata e ritorno (in Alessandria), è perché a me risultava o per l'agenda di appuntamenti o perché ci sentivamo per telefono o perché li vedevo in ufficio che quel rientro corrispondeva a un'effettiva attività fatta in Alessandria. Poteva accadere che si muovessero avanti e indietro più volte al giorno". Sull'estensione dell'appalto vedi specificamente il dipendente Massa, sentito a teste: "l'estensione dell'appalto ... riguardava Casale (Valenza inclusa), Acqui e Tortona. Queste trasferte che vedo tra Alessandria e uno di questi Comuni mi pare che riguardino l'appalto A Pozzolo Formigaro abbiamo vinto più di una gara di appalto su edifici comunali, due scuole. Ad Asti avevamo un cantiere sia per un cimitero sia per una scuola. Non ricordo i periodi". Sulla frequenza degli interventi richiesti dall'appalto ... vedi anche teste Lillo: "ADR può essere che ci siano più appalti in contemporanea. Soprattutto con gli appalti..., capita che ci si trovi al mattino in un Comune e al pomeriggio in un altro Comune. A volte c'erano delle chiamate e bisognava andare nei diversi posti per verificare danni e problemi secondo le indicazioni dell'.... I convenuti, per documentare il tipo di operatività all'interno della società, anche ma non soltanto in relazione all'appalto ..., hanno altresì prodotto (doc. 4 a 9) alcuni giornali di cantiere e rapportini che confermano la frequenza degli interventi richiesti e l'ampia estensione territoriale coperta dall'appalto.

Queste risultanze documentali e testimoniali sono nell'insieme concordanti e non smentite da contrarie risultanze istruttorie. In particolare, gli attori non allegano e non offrono di provare che l'arch. Z. ha chiesto rimborsi chilometrici eccedenti gli effettivi consumi e/o per spostamenti non motivati da ragioni di servizio. Gli spostamenti restano nel bacino di operatività dell'impresa e in particolare nell'estensione dell'impegnativo appalto con ... L'impiegata, sulla cui attendibilità non sono emersi motivi di dubbio, riferisce di aver sostanzialmente verificato gli spostamenti dell'arch. Z. con l'agenda o di essere stata a conoscenza degli impegni della stessa, per aver tenuto l'agenda o aver ricevuto le richieste telefoniche di intervento. Tenendo ferma la distinzione tra spesa fatta "a causa" e "in occasione" dell'incarico, il costo degli spostamenti in auto fatti per seguire cantieri aperti o per rispondere a chiamate (appalto ...; vedi G.) rientra evidentemente nella prima categoria ed è quindi ammissibile a rimborso. Riconosciuto il fondamento della domanda, sul *quantum debeatur* non v'è motivo di discostarsi dalle risultanze della contabilità, atteso che la teste ha dichiarato di aver riscontrato le distanze percorse e di aver applicato la tariffa forfetaria indicata dal commercialista (tariffa peraltro non contestata dagli attori).

6. Gli attori contestano (1.1, sub c; 1.2. sub d.1) all'arch. C. Z. e al geom. E. Z., per quanto di rispettiva competenza, in qualità di A.U. – nell'anno 2011 la prima e negli anni tra il 2013 e il 2015 (parte) il secondo – di aver fatto uscire o consentito a fare uscire rilevanti somme dalle casse della società per "spese non documentate" oppure "non deducibili": si tratta specificamente di € 21.462,32 nell'esercizio 2011, di € 33.060,46 nell'esercizio 2013, di € 26.775,31 nell'esercizio 2014, di € 39.537,05 nell'esercizio 2015, somme tutte iscritte nel conto 8.36.007.

Dalle schede contabili prodotte dagli attori (relative al conto 8.36.007 "spese non deducibili"), non specificamente contestate dai convenuti, risultano sistematici addebiti per € 33.060,46 nell'anno 2013 (doc.16.2 att.), per € 26.775,31 nell'anno 2014 (doc. 16.7 att.), per € 39.537,05 nell'anno 2015 (doc. 16.12 att.): complessivi € 99.372,82. In massima parte queste spese sono specificamente annotate come "non documentate". In ogni caso non sussiste documentazione di sorta che comprovi titolo ed effettività della spesa, sua inerenza all'oggetto sociale, anche per i minori importi che sono qualificati "non deducibili". Risulta altresì dal c.d. bilancio di verifica – riepilogo contabile a uso interno delle risultanze di conti e sotto-conti – dell'anno 2011 (doc. 14 att.), l'appostazione della somma di € 21.462,32 per "spese non deducibili": anche in tal caso difetta qualsiasi documentazione di appoggio.

La contestazione è sostanzialmente fondata. Ai sensi dell'art. 2381 commi 3 e 5 c.c. rientra nei doveri

dell'organo amministrativo predisporre un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e poi agire – assumere decisioni e curarne l'esecuzione, o vigilare che ne sia curata l'esecuzione da parte dei sottoposti – attenendosi alle regole e procedure predisposte.

Nella specie, si discute della mancata osservanza da parte dell'organo amministrativo di procedure idonee a documentare in modo trasparente le uscite e a giustificare di fronte alla società le operazioni fatte, mancanza:

1) conclamata, perché dalla stessa contabilità risultano uscite non giustificate “non documentate”; 2) persistente nel tempo, poiché l'irregolarità contestata abbraccia un arco di tempo pluriennale; 3) relativa a importi contenuti, ma non trascurabili avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, poco al di sopra dei requisiti di attivo e valore della produzione necessari a qualificarsi come piccola impresa nell'anno 2011 (doc.14 att.) e senz'altro riconducibile alla tipologia della micro-impresa nell'ultimo anno contestato dagli attori (2015, doc. 9 att.). Ritiene quindi il Collegio che l'inosservanza da parte della società di procedure contabili ex ante idonee alla ricostruzione a posteriori delle operazioni fatte sia stata conoscibile, se non conosciuta, dagli A.U. avvicendatisi negli anni in questione e che fosse evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Per contro, i due convenuti non hanno provato né offerto di provare di essersi trovati nell'impossibilità di documentare in modo trasparente le uscite e per vero non hanno nemmeno chiarito od offerto di chiarire le ragioni degli esborsi contestati “non documentati”. Difendendosi in merito al quantum debeatur, essi assumono di poter rispondere soltanto del maggior onere fiscale sostenuto in ragione della “non deducibilità” della spesa, ma mancano anzitutto di giustificare la spesa non altrimenti documentata e dimostrare che essa era inerente all'oggetto sociale. Il danno deve quindi liquidarsi, anche in via di equità, in misura pari all'ammontare dell'uscita non documentata.

In conclusione, l'arch. C. Z. deve rifondere alla società la somma di € 21.462,32 e il geom. E.Z. la somma di € 99.372,82.

7. Gli attori contestano (1.2, sub b.1) all'arch. C. Z. di aver conferito a sé stessa incarichi professionali di “consulenza” nel periodo in cui essa rivestiva la carica di amministratore unico della società. Osservano che tali incarichi rientravano nei suoi compiti istituzionali di A.U., che essa versava rispetto ad essi in evidente conflitto di interessi, che essa avrebbe bensì avuto diritto a un compenso per l'attività di amministratore, ma nella misura determinata dall'assemblea.

La contestazione è sostanzialmente fondata. È indiscusso che la qualità di amministratore non è di per sé incompatibile con lo svolgimento, da parte dell'amministratore, di prestazioni professionali a favore della società, che siano “estrane” all'amministrazione della società e che, in tal caso, l'amministratore ha diritto a ricevere un autonomo compenso per l'attività prestata, ulteriore a quello eventualmente previsto per la carica (cfr. Cass. lav. 26.2.2002 n. 2861; Cass. sez. lav. 23.8.2000 n. 11023).

Tema più impegnativo è la fissazione di una linea di confine tra attività inerenti all'amministrazione della società e prestazioni professionali estranee, incluse le prime nel compenso eventualmente riconosciuto per la carica, escluse e soggette ad autonoma remunerazione le seconde. È evidentemente escluso che possa essere sufficiente, al fine di affermare l'estraneità all'amministrazione, la circostanza che la prestazione svolta abbia carattere tecnico e organizzativo o possa essere eseguita da un professionista estraneo alla società in base a contratto d'opera professionale. È al riguardo principio ricevuto che “oggetto dell'attività degli amministratori di una società di capitali non è soltanto il compimento di atti giuridici per conto di essa. Gli amministratori, costituendo l'organo al quale è commessa la gestione dell'impresa sociale, devono, fra l'altro, occuparsi della sua organizzazione interna e predisporre e curare lo svolgimento delle attività in cui consiste l'oggetto della società. A tal fine, è indispensabile per essi, o almeno per alcuni di essi nella ipotesi di organo collegiale, il possesso e l'applicazione di cognizioni di ordine tecnico, anche se molto variabili per qualità o quantità secondo la natura dell'oggetto sociale e le dimensioni dell'impresa, perché sia loro possibile organizzare l'attività diretta al conseguimento di tale oggetto, stabilire programmi, effettuare scelte, impartire direttive o esercitare controlli” (Cass. 11.10.1969 n. 3284 in *Giur. it.* 1971, I, 1, 143). Per contro, secondo indirizzo, non unanime ma

certamente prevalente, condiviso dal collegio, il limite oltre il quale possono sussistere prestazioni professionali fatte nell'interesse della società, ma "estrane" all'amministrazione, "deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria" (Cass. sez. lav. 23.8.2000 n. 11023 che ha respinto il ricorso di un commercialista e presidente di C.d.A. che pretendeva liquidarsi autonomo compenso per aver seguito la contabilità sociale, provveduto alla fatturazione e a predisporre dichiarazioni fiscali).

Muovendo da analoghe premesse, la già cit. Cass. 11.10.1969 n. 3284 ha negato il ricorrere di un'attività estranea al rapporto di amministrazione con riferimento alle prestazioni rese da un ingegnere che ricopriva la carica di amministratore di una società di progettazione e aveva esaminato, proponendo modifiche, alcuni progetti realizzati da consulenti esterni. Neppure può dirsi ricorrere attività estranea all'oggetto sociale, quando non sia dato distinguere tra l'oggetto del rapporto di amministrazione e l'oggetto di una "consulenza" affidata dalla società all'amministratore: così dichiarano nulli i contratti di consulenza fatti all'amministratore Cass. 12.4.1976 n. 1289, in *Giur. it.* 1976, I, 1, 1251 e più recentemente Cass. 8.5.2006 n. 10490. Come regola di massima, stabilito nell'oggetto sociale il limite rilevante agli effetti dell'art. 2389 c.c. e stabilita la non rilevanza, in materia societaria, della distinzione – fissata in materia di persone incapaci – tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (tra molte vedi Cass. sez. lav. 23.8.2000 n. 11023; Cass. 26.3.1997 n. 2674; Cass. 12.3.1994 n. 2430), devono dirsi "estrane" soltanto le attività che abbiano carattere episodico e occasionale e invece inerenti all'amministrazione quelle che abbiano carattere regolare e continuativo rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale.

Nel caso di specie, le attività oggetto degli incarichi che l'arch. C. Z. s'è conferita da sé nell'anno 2011, quando era A.U. della società, non possono ritenersi estranee all'oggetto sociale, che dalla visura camerale risulta essere "lavori e costruzioni in genere di edilizia civile e industriale", poiché le fatture emesse (doc. 11 att.) riguardano attività di consulenza genericamente descritta presso "cantieri vari" non meglio precisati e le deposizioni testimoniali non appaiono in grado di chiarire quale sia stata l'attività episodica e occasionale di consulenza data dall'arch. Z. alla società. Anzi, i testi G. e M., entrambi dipendenti della società, confermano il carattere assolutamente continuativo dell'attività svolta in cantiere dall'architetto per conto della società: "venivano tutti i giorni nei diversi cantieri". Si tratta quindi di un incarico che, per quanto definito di "consulenza", è privo di uno specifico contenuto e appare indistinguibile dall'ordinaria amministrazione, che consiste nel fare quanto è giorno per giorno necessario per il buon andamento dell'impresa, e non può pertanto ricevere autonoma remunerazione. Sulla nullità in tal caso del contratto di consulenza vedi le già cit. Cass. 12.4.1976 n. 1289 e Cass. 8.5.2006 n. 10490.

Inoltre, benché la giur. (Cass. sez. lav. 23.8.2000 n. 11023) abbia concesso "alla volontà assembleare di prevedere che anche talune attività, che pure potrebbero rientrare tra quelle di gestione, configurino cariche particolari e, come tali, da retribuirsi autonomamente", ha altresì ribadito che tale potere di qualificazione appartiene esclusivamente all'assemblea, secondo la previsione imperativa dell'art. 2389 co. 1 c.c. "i compensi spettanti [...] sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea" e non all'organo amministrativo.

Conseguentemente deve affermarsi che l'arch. Z. ha conferito a sé stessa, in violazione delle norme organizzative della società, incarichi autonomamente remunerati che essa non poteva conferire, perché rientranti nell'ordinaria amministrazione della società e carenti di idonea autorizzazione dell'assemblea. L'esborso, peraltro indebito, è certamente ripetibile a titolo di danno arrecato al patrimonio della società e deve liquidarsi come da domanda degli attori, in assenza di specifiche contestazioni in merito al *quantum debeat*, in € 34.372,00 (vedi n. 14 fatture, doc. 11 att.).

8. Infine, gli attori contestano (1.1, sub b; 1.2. sub a.1) all'arch. C. Z. e al geom. E. Z., per quanto di rispettiva competenza, in qualità di A.U. – nell'anno 2011 la prima e negli anni tra il 2013 e il 2015 (parte) il secondo – di essersi reciprocamente conferiti incarichi professionali per consistenti importi:

specificamente l'arch. Z. ha conferito al padre incarichi "tecnico professionali per direzione cantieri e contabilità", per il quale costui ha incassato la somma di € 74.935,12 (parcelle in atti: doc. 10 att.), e il geom. Z. ha nominato la figlia "responsabile tecnico", remunerandone le prestazioni con compensi di € 27.568,64 nell'anno 2013 (doc. 16.4. att.), di € 30.960,80 nell'anno 2014 (doc. 16.6. att.), di € 15.480,00 nell'anno 2015 (doc. 16.10 att.).

La domanda è infondata.

Le testimonianze raccolte e i giornali di cantiere (doc. 4 a 10 conv.) confermano che il geom. Z. e l'arch. Z. hanno effettivamente svolto negli anni tra il 2013 e il 2015 (e per la verità già in epoca anteriore) attività ora di A.U. ora di responsabile tecnico, o direttore tecnico che sia, per conto della società. Oltre ai passaggi già trascritti sopra, vedi ancora M., direttore di cantiere: "10- vero E. e C. Z. venivano tutti i giorni nei diversi cantieri. Venivano separati. ADR C. Z. è stata nominata direttore tecnico dal 2009-2010. Ha conservato questa carica fino al 2015 mi sembra. 12- Visti i doc. 4-10, si tratta di giornali di cantiere. A volte li compilavo io, altri il geometra E. Z., altri l'arch.C. Z.. Ad es. il rapporto... Via ... (sub doc. 4) mi sembra di pugno dell'architetto Z.. Non c'era un referente unico per cantiere, ma andava chi era più libero in quel momento o più vicino. ADR poteva anche darsi il caso che ci fossero più figure nello stesso cantiere". A conferma L. e G.

Gli attori osservano che le mansioni di responsabile e/o direttore tecnico esercitate da padre e figlia erano in sostanza sovrapponibili, al punto da rendere ragionevolmente inutile una delle due figure. Assumono quindi che la spesa per un secondo responsabile non abbia giustificazione e costituisca atto dissipativo del patrimonio sociale di cui i convenuti dovrebbero rispondere in solido, come A.U. e concorrente nell'illecito. Anche da quest'angolazione la contestazione è infondata. In diritto, le scelte operative dell'amministratore sono insindacabili nel merito, secondo la c.d. *business judgement rule*, salvo il limite della valutazione di ragionevolezza, da compiersi ex ante, e tenendo conto – sempre nell'ordine del limite – della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere (Cfr. Cass. 22.6.2017 n. 15470; Cass. 4.7.2018 n. 17494). Nella specie, in un'ottica ex ante, se un'impresa edile ha più cantieri contemporaneamente aperti, non è irragionevole ritenere opportuno di affiancare all'A.U. un'altra figura professionale qualificata.

La stessa remunerazione non può ritenersi eccessiva. Per quanto concerne Z. Carlotta, dalle schede contabili (doc. cit.) risultano addebiti per € 3.096,08 che, al netto del contributo previdenziale, corrispondono ad € 2.977,00 al mese, sostanzialmente in linea con il preventivo, di poco più basso ("€ 2.850,00 oltre IVA e oneri di legge"), di tale geom. E.A, prodotto dai convenuti come doc. 11. Per quanto concerne Z. E., il compenso mensile preteso e liquidatogli nell'anno ammonta di regola, a semplice esame delle fatture prodotte (doc. 10 att.), ad € 4.977,00 mensili che è in linea con il compenso da amministratore liquidatogli negli anni successivi e non appare *prima facie* sproporzionato all'ammontare dei ricavi dell'esercizio (di poco superiore ai due milioni di Euro: doc. 14 att.).

9. In conclusione, il geom. E. Z. deve rifondere a Impresa Edile Z. S.r.l., per i titoli di cui in motivazione, la somma capitale di € 106.458,42. Secondo i principi espressi da stabile giur. (a partire da Cass. sez. un. 17.2.1995 n. 1712), compete all'avente diritto anche il danno subito per la ritardata liquidazione dell'equivalente monetario dev'essere risarcito mediante la corresponsione di una somma di danaro via via rivalutata alla quale si cumulano gli interessi, a un tasso ritenuto equo dal giudice. Poiché l'obbligazione risarcitoria deriva da inadempimento contrattuale, rivalutazione e interessi, sul capitale iniziale e su quello rivalutato anno per anno, decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, e non dalla data dell'illecito, principio applicabile soltanto nei casi di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito (Cass. 20.4.2009 n. 9338; cfr. Cass. 25.9.1997 n. 9415). Per quanto concerne il tasso di interessi applicabile, ritiene il Collegio anche in via di equità doversi fare applicazione dell'interesse legale c.d. moratorio previsto dall'art 1284 co. 4 c.c. trattandosi di ritardo maturato dopo la proposizione della

domanda giudiziale. Sviluppando i conteggi, risultano maturati € 2.980,84 per rivalutazione monetaria (ultimo indice disponibile: settembre 2018) ed € 23.031,79 per interessi. L'arch. C. Z. deve rifondere a Impresa Edile Z. S.r.l., per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 55.834,32 cui si aggiungono, per le considerazioni in diritto che precedono, € 1.563,36 di rivalutazione monetaria maturata dalla domanda giudiziale fino alla sentenza (ultimo indice disponibile: settembre 2018) ed € 12.079,50 per interessi.

9. Le spese di lite tra gli attori e i convenuti seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La società Impresa Edile Z. S.r.l. è parimenti tenuta alla rifusione delle spese sostenute dagli attori, in solido con gli amministratori e salvo regresso nei loro confronti nei rapporti interni, perché ai sensi dell'art. 2476 co. 4 c.c. "in caso di accoglimento della domanda la società [...] rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti". Peraltro, la società ha resistito alla domanda degli attori, appoggiando le difese degli amministratori, e deve quindi *a fortiori* dividerne le statuizioni in punto spese.

La liquidazione deve considerare anche l'attività processuale fatta per la nomina del curatore speciale, che era incumbente necessario al corretto radicamento dell'azione di responsabilità nel momento in cui è stato proposto il ricorso ex art. 78 c.p.c., visto che il convenuto geom. Z. era tuttora A.U. della società e pertanto in posizione di oggettiva incompatibilità a ricevere la citazione ex art. 2476 c.c.. Gli onorari devono liquidarsi sulla base dello scaglione tariffario applicabile in relazione all'ammontare della domanda accolta e non della pretesa e pertanto devono ridursi di circa 1/3 rispetto a quelli indicati nella nota spese depositata dagli attori e liquidarsi in complessivi € 15.000,00.

PQM

Il Tribunale di Torino, sez. specializzata per l'impresa, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:

dichiara tenuto e condanna E. Z. a rifondere a Impresa Edile Z. S.r.l. la somma di € 106.458,42, oltre € 2.980,84 per rivalutazione monetaria ed € 23.031,79 per interessi;

dichiara tenuta e condanna Z. Carlotta a rifondere a Impresa Edile Z. S.r.l. la somma di € 55.834,32, oltre € 1.563,36 di rivalutazione monetaria ed € 12.079,50 per interessi;

condanna i convenuti e Impresa Edile Z. S.r.l. in solido tra loro a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in € 2.930,59 per esborsi, € 15.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 9.11.2018

Il giudice est. Il Presidente

(dott. Enrico Astuni) (dott.sa Gabriella Ratti)___